CAMERA DEI DEPUTATI N. **3717**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PRODI)

DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(BERLINGUER)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(TREU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(BASSANINI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità

Presentato il 20 maggio 1997

(Relatore: **SCRIVANI)**

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 19 giugno 1997, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi e mobilità.	1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « dal 1° settembre 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98 »; *dopo le parole:* « relative all'anno scolastico » *sono inserite le seguenti:* « o all'anno accademico »;

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fino all'attribuzione del trattamento pensionistico spettante e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, al personale di cui al presente comma continua ad essere corrisposto il trattamento di servizio, fatti salvi gli eventuali conguagli che si rendano necessari. Il presente comma si applica ai dirigenti scolastici qualora, a seguito dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, abbiano perso la sede di titolarità. »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « dal 1° settembre 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:

a) per invalidità derivante o meno da cause di servizio, nonché di personale privo della vista;

b) del personale che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di un'anzianità contributiva utile a pensione pari o superiore a 40 anni;

c) del personale che si trovi nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604;

d) del personale femminile, in applicazione dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove non sia già compreso tra il personale cui è consentita la cessazione dal servizio ai sensi del comma 2 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, nonché, ove riproposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quelle revocate nel periodo dal 15 marzo 1997 al 18 maggio 1997, hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99. Qualora l'acco-

glimento delle predette domande di dimissioni anticipate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99 dovesse risultare incompatibile con la programmazione finanziaria per l'anno 1998, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, dispone con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 1998, che tali domande, in misura non superiore alla metà, abbiano effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1999-2000. In tal caso la graduazione avrà luogo in base all'anzianità di servizio con precedenza, in caso di parità, determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. Ai trattamenti pensionistici del predetto personale e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

al comma 5, le parole da: « 1° settembre 1997 » *fino a:* « nell'anno scolastico » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'inzio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, ai sensi del comma 2, può chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico o nell'anno accademico ».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: « l'esercizio dell'attività » *sono inserite le seguenti:* « , con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « avuto riguardo alla dimensione dell'impresa » *sono inserite le seguenti:* « nel rapporto con il territorio in cui è ubicata »; *dopo le parole:* « il 31 dicembre 1998 » *sono inserite le seguenti:* « o il 31 dicembre 1999 per le aziende industriali interessate ai contratti di area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 15 ottobre 1997 »; *le parole:* « nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, del Consiglio del 20 luglio 1993 » *sono sostituite dalle seguenti:* « sull'intero territorio nazionale »; *le parole:* « 30 giugno 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 agosto 1997 »; *le parole:* « 30 settembre 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 15 ottobre 1997 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *1-bis*. I lavoratori di cui al comma 1 decadono dai benefìci di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

1-ter. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 1, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al medesimo comma in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le Commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo ».

Decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 115 del 20 maggio 1997.*

Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, al fine di non pregiudicare la funzionalità del servizio scolastico, anche mediante interventi mirati alla riduzione dell'esubero;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di previdenza complementare, al fine di conseguire l'avvio dei fondi pensione, nonché in materia di mobilità lunga, per agevolare i piani di gestione delle esigenze di personale in relazione agli effetti che essi determinano sul piano occupazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola).

1. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza dal 1° settembre 1997, presentate entro

il 15 marzo 1997, sono accolte prioritariamente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico 1997-98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avrà luogo in base all'età anagrafica.

2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresì accolte altre domande di dimissioni anticipate con decorrenza dal 1º settembre 1997. A tale fine, le domande di risoluzione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della più elevata età anagrafica degli interessati.

3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:

a) del personale cessato dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché di personale privo della vista;

b) dei dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 509, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

c) del personale che si trova nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, hanno effetto negli anni scolastici successivi, rispettando il criterio di precedenza dell'età anagrafica, nel limite del contingente annuo stabilito al comma 2.

5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza 1º settembre 1997, ai sensi del comma 2, può chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico successivo, ferma restando l'appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati.

6. È sospeso l'accesso al trattamento di pensione fino al raggiungimento dell'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, nei casi di decadenza, nonché negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995.

ARTICOLO 2.

(Fondi pensione).

1. All'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, le parole:

« facendo riferimento ai criteri di cui all'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, » si interpretano nel senso che i requisiti per l'esercizio dell'attività e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere desunti anche da funzioni assimilabili espletate presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attività in materia di previdenza obbligatoria o complementare.

ARTICOLO 3.

(Mobilità lunga).

1. Al fine di favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998, nel limite massimo di 2.500 unità, da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennità di mobilità, con riferimento alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, del Consiglio del 20 luglio 1993. I predetti lavoratori saranno collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali previsti per il pensionamento di anzianità nella disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tale fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 30 settembre 1997. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1997.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*
TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.